

Cass. pen. Sez. V, (ud. 15-12-2005) 01-02-2006, n. 4012

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza del 24 novembre 2003 la Corte d'Assise di Milano ha condannato alle rispettive pene ritenute di giustizia:

a) L.A. perchè ritenuto responsabile dei seguenti reati:

(capo 1) delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 81 c.p. L. 20 febbraio 1958 n. 75, art. 3 n. 8 per aver favorito e sfruttato la prostituzione di C.R.. In Milano fino al (OMISSIS).

(capo 3) delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 per aver favorito la permanenza nel territorio dello stato di C. R.. In Vicenza e Milano fino al (OMISSIS).

(capo 4) delitto di cui agli artt. 110 e 81 c.p., art. 609 octies c.p. comma 1, 2 e 3, art. 609 ter c.p., n. 4, art. 61 c.p. n. 5, art. 609 septies c.p., n. 4, per aver costretto C.R. a subire e compiere atti sessuali (rapporti vaginali e orali con L.A.).

In Milano (OMISSIS) e (OMISSIS).

(capo 5) delitto di cui all'art. 609 bis c.p., comma 1, art. 609 ter c.p., n. 4, art. 61 c.p., n. 5, art. 609 septies c.p., n. 4, per aver costretto C.R. ad avere un rapporto vaginale. In Milano (OMISSIS). b) L.M. per tentativo di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di C.O. e per favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato della predetta;

c) B.M. perchè ritenuta responsabile dei seguenti reati:

(capo 1) delitto di cui agli artt. 110 e 81 c.p. L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, n. 8, per aver favorito e sfruttato la prostituzione di C.R. e per aver tentato di favorire e tentato di sfruttare la prostituzione di C.O.. In Milano fino al (OMISSIS) (capo 3) delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, per aver favorito la permanenza nel territorio dello stato di C.R.. In Vicenza e Milano fino al (OMISSIS).

(capo 4) delitto di cui agli artt. 110 e 81 c.p., art. 609 octies c.p., comma 1, 2 e 3, art. 609 ter c.p., n. 4, art. 61 c.p., n. 5, art. 609 septies c.p., n. 4, per aver costretto C.R. a subire e compiere atti sessuali (rapporti vaginali e orali con L. A.). In Milano (OMISSIS) e (OMISSIS) mentre ha assolto:

L.M., L.A. e B.M. dal delitto di cui agli artt. 110, 81, 600 e 602 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, perchè il fatto non sussiste (capo 2 dell'imputazione, secondo il quale, in concorso anche con altri ignoti, riducevano e comunque mantenevano C.O. e C.R. in una condizione analoga alla schiavitù; donne che acquistavano - previa ispezione del corpo - per lire dieci milioni e che reclutavano in Moldavia e le introducevano clandestinamente in Italia esercitando sulle stesse un potere assoluto, privandole della libertà di movimento, segregandole in appartamenti in Milano e assoggettandole nei luoghi pubblici a costante e diretta sorveglianza; costringendole altresì a subire e a compiere atti sessuali, a praticare la prostituzione e a consegnare i proventi di essa; condizione analoga alla schiavitù cessata per C. a seguito di intervento della Polizia Giudiziaria e per Ca. con la fuga. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di compiere reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione; in Milano e altrove fino al (OMISSIS).

Dalla sentenza impugnata si evince, tra l'altro, che il procedimento in esame ha avuto origine dalle seguenti circostanze: il pomeriggio del (OMISSIS) la cittadina moldava C.O. si presentava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di (OMISSIS) dichiarando di chiamarsi S.N. e di essere di nazionalità romena, riferendo di avere simulato dei dolori addominali per riuscire ad accedere al nosocomio al fine di liberarsi dalla soggezione ad individui che avevano tenuto chiuse in un appartamento lei e la sorella per avviarle alla prostituzione, con percosse e, soprattutto, con aggressioni verbali. Erano entrambe giunte in Italia, tre giorni prima, con la promessa di svolgervi un lavoro ben diverso da quello a cui erano state invece costrette. Avendo ella indicato le persone che avevano avuto un ruolo in tale vicenda si era proceduto, quel giorno stesso, al fermo dei cittadini albanesi L.M. e L. A. (quest'ultimo giudicato con separato rito abbreviato) - che attendevano, nei pressi dell'ospedale, che la C. fosse sottoposta alle cure di cui pareva avesse necessità - ed il giorno successivo al fermo dei cittadini albanesi L.A. e B. M., individuati nel loro domicilio di via (OMISSIS) (in Milano).

La C., sentita dalle autorità, meglio descriveva la giovane donna che aveva vissuto la sua stessa vicenda, indicando come la stessa fosse sua cugina e come i loro comuni sfruttatori le avessero riferito che costei si era liberata dal loro giogo prima che ella, a sua volta, se ne liberasse, con lo stratagemma del finto malore (probabilmente la notte fra il (OMISSIS) precedenti).

Dopo qualche giorno (una decina circa), da una denuncia sporta da una ragazza che si era fatta assistere dalla associazione LULE per liberarsi da chi l'aveva messa sulla strada a prostituirsi, si riusciva ad identificare proprio la giovane indicata dalla C..

Si chiamava C.R., era anch'ella una cittadina moldava. La ricostruzione della vicenda da quest'ultima riferita si sovrapponeva perfettamente (tranne che per qualche particolare) con quella fornita da C.. Asseriva comunque di non esserne cugina ma di avere entrambe deciso di simulare tale parentela, durante l'avventuroso viaggio che aveva condotto lei ed O. dalla Moldavia all'Italia, al fine di evitare che le persone che, di volta in volta, dicevano loro cosa fare e dove andare, le dividessero. La Corte di Assise - anche alla luce delle modifiche apportate alle contestate fattispecie con la L. 11 agosto 2003, n. 228 - ha ritenuto che gli imputati non fossero responsabili di aver mantenuto le parti lese in una condizione analoga alla schiavitù o in una condizione di servitù, poichè non risultava, alla stregua delle stesse deposizioni di C. e Ca., che avessero costretto le predette con violenza o minacce ad esercitare la prostituzione ovvero che si fossero resi conto della contrarietà delle stesse parti lese ad essere avviate alla prostituzione.

Ha ritenuto, inoltre, che gli imputati non fossero neppure responsabili del delitto di cui all'art. 602 c.p., poichè, al momento dell'acquisto, le parti lese non erano ancora state ridotte in condizioni servili, non essendo ancora stata attuata la condotta di costringimento a prestazioni che ne avrebbero determinato lo sfruttamento.

2. La condanna di L.M. per il tentativo di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di C.O. e per il favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato della predetta, è divenuta irrevocabile perchè l'imputato non ha proposto appello.

Per contro, L.A. e B.M. hanno proposto appello - impugnando anche l'ordinanza che aveva respinto la loro richiesta di giudizio abbreviato condizionato - nei confronti dei capi della sentenza relativi alle loro condanne.

Anche il Pubblico Ministero ha proposto appello contro il capo della sentenza relativo all'assoluzione di tutti gli imputati dal reato di cui al capo 2) (art. 110 c.p., art. 81 cpv c.p., artt. 600

e 602 c.p., e art. 61 c.p., n. 2) e ha denunciato l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 600 c.p., nel testo novellato dalla L. 11 agosto 2003, n. 11, art. 1.

Secondo il Pubblico Ministero appellante, il primo Giudice aveva errato nel ritenere che la riduzione o il mantenimento in servitù, previsti dal nuovo testo dell'art. 600 c.p., si articolerebbero in due distinte sottocondotte: la riduzione e/o il mantenimento in uno stato di soggezione continuativa e la costrizione a prestazione che comportino lo sfruttamento della persona.

3. Con sentenza del 28 settembre 2004 la Corte di Assise di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza della Corte d'Assise di Milano in data 24 novembre 2003, ha dichiarato L.M. e L.A. responsabili dei delitti di cui al capo 2 della rubrica, (L.M. nei confronti di C.O. e L. A. nei confronti di C.R.), e, ritenuto il vincolo della continuazione con i delitti per i quali i predetti sono stati condannati con la sentenza di primo grado, li ha condannati alle pene di giustizia (L.M. alla pena complessiva di anni sei e mesi tre di reclusione e L.A. alla pena complessiva di anni nove di reclusione), mentre ha assolto B.M. dal delitto di cui al capo 3 per non aver commesso il fatto, (riducendo la pena per i restanti delitti ad anni quattro e mesi cinque di reclusione).

In sintesi, la Corte Territoriale - quanto al capo 2) - ha osservato che gli imputati avevano esercitato sulle parti lese "poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà e che, comunque, avevano mantenuto le stesse in stato di soggezione continuativa, costringendole ad esercitare la prostituzione, profittando anche della situazione di inferiorità psichica in cui C. e Ca. si trovavano, in quanto le predette erano state acquistate dagli imputati; non avevano mezzi per vivere in Italia nè alcun riferimento nel nostro paese; erano clandestine e si sentivano in debito verso gli imputati, perchè gli stessi, ai loro occhi, avevano acquisito una sorta di diritto a quantomeno recuperare la somma che avevano investito.

L.M. aveva acquistato C.O. e l'aveva mantenuta in stato di servitù, mentre L.A. aveva acquistato e mantenuto in stato di servitù C.R..

Per contro non vi erano prove per affermare che la B. avesse concorso nell'acquisto e nel mantenimento in stato di servitù una o entrambe le ragazze moldave.

4. Contro la sentenza della Corte Territoriale i difensori degli imputati hanno proposto distinti ricorsi per Cassazione denunciando:

a) L.M.:

a1) Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 600 e 602 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), laddove la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo di tali fattispecie delittuose. a2) Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 42 e 43 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), laddove la Corte ha ritenuto sussistente in capo all'imputato l'elemento psicologico dei reati contestatigli. a3) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 125 c.p. e contestuale carenza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), laddove la Corte ha ritenuto di poter ricomprendere il fatto, come ricostruito in esito al dibattimento di primo grado, nelle fattispecie di cui agli artt. 600 e 602 c.p..

In sintesi deduce il ricorrente che "la punibilità dell'autore con le pene severissime previste dalla nuova fattispecie scatta solo se a tale condotta si accompagna o segue un'ulteriore condotta "qualificata" di costrizione del soggetto a determinate prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. ... Il concetto di "condizione servile" vede ora la necessaria compresenza delle due

citare condotte, e tale interpretazione non pare così peregrina, non solo se si considera che lo sfruttamento, di per sè, non determina assoggettamento continuativo rilevante ex art. 600 c.p., ma anche in ragione del tenore letterale della norma, poichè il legislatore non avrebbe avuto ragione di aggiungere il verbo "costringere" se l'effettuazione della prestazione lavorativa o sessuale che determina lo sfruttamento fosse stata ritenuta, sempre e comunque, non "libera" perchè conseguenza della "riduzione" o del "mantenimento" del soggetto in uno stato di soggezione continuativa... Le due ragazze si sono prostitute non tanto e non solo perchè ineluttabilmente "costrette", pur senza violenze o minacce, ad adeguarsi ai voleri dei loro sfruttatori quali vittime della propria condizione servile, quanto piuttosto per liberarsi da tale condizione La Corte avrebbe almeno dovuto spiegare la ragione per la quale il comportamento acquiescente delle persone offese non ha avuto alcun effetto sulla coscienza e volontà degli imputati di porre in essere una condotta idonea a mantenere le stesse in uno stato di soggezione continuativa finalizzata al loro sfruttamento e, soprattutto, sulla consapevolezza della necessità di porre in essere siffatta condotta.

Il silenzio sul punto, di per sè integrante vizio motivazionale è significativo". b) Altro difensore di L.M. (a titolo di motivi aggiunti) ed il difensore di L.A. deducono:

b1) Nullità della sentenza impugnata per erronea interpretazione di legge. Vizio denunciato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 600 c.p.. L'interpretazione accolta dalla corte territoriale non tiene conto della novità normativa introdotta con la L. n. 228 del 2003, mentre correttamente la Corte d'Assise ha evidenziato come il testo normativo novellato, pur riprendendo la definizione letterale del protocollo addizionale della Convenzione di Palermo sulla tratta di persone, se ne è completamente distaccato laddove ha aggiunto come ulteriore condotta (e non come fine - dolo specifico - della condotta di riduzione in schiavitù) quello della costrizione a prestazioni che ne determinino lo sfruttamento ... per la prova della ulteriore condotta necessaria per la sussistenza del reato non ci si può semplicemente richiamare a precedenti schemi giurisprudenziali interpretativi, essendo invece necessaria una nuova prospettiva interpretativa che consideri il reato de quo come il risultato di una pluralità di condotte la cui prova deve essere data con riguardo a ciascuna di esse.

In tale prospettiva il legislatore richiede all'interprete che nella motivazione della sentenza si debba dar conto della sussistenza della prova sia della riduzione (o del mantenimento in condizione servile), sia della costrizione allo sfruttamento.

"La sentenza di secondo grado, invece, con un ragionamento presuntivo (quasi analogico) non consentito dalla norma, invocando concetti elaborati dalla giurisprudenza precedente, ha inteso sovrapporre le due condotte affermando aprioristicamente che, in presenza di uno stato di soggezione, vi sia necessariamente uno stato di sfruttamento". b2) Nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine ad uno degli elementi della condotta del reato di cui agli artt. 600 e 602 c.p. Vizio denunciato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla valutazione della prova della condotta di costrizione, richiesta per la realizzazione dei reati p. e p. dagli artt. 600 e 602 c.p.. b3) Nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione dei principi giuridici in tema di valutazione della prova. Vizio denunciato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'elemento soggettivo dei reati p. e p. dagli artt. 600 e 602 c.p. e all'art. 192 c.p.p., in relazione all'omessa valutazione dell'incidenza della riserva mentale della parte offesa, C. R., pacificamente provata. b4) Nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione dei principi giuridici in tema di valutazione della prova. Vizio denunciato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 192 c.p.p..

La sentenza della Corte d'Assise d'Appello in tema di valutazione della prova è censurata per aver fondato la decisione sulle delle dichiarazioni delle parti offese, pur in presenza di divergenze nel dichiarato significative in punto attendibilità soggettiva delle parti. b5) Nullità della sentenza

impugnata per violazione di legge - Erronea applicazione dei principi relativi alla concedibilità del rito abbreviato condizionato ex art. 438 c.p.p., comma 5[^]. b6) Nullità della sentenza impugnata per mancanza della motivazione in ordine alla non ritenuta configurabilità del reato di sfruttamento della prostituzione nella forma tentata.

Vizio denunciato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

La sentenza impugnata è affetta da un difetto di motivazione laddove ha ritenuto l'ipotesi del delitto di sfruttamento della prostituzione da parte dell'imputato nella forma consumata e non in quella tentata non essendo stata raggiunta la prova che l'imputato abbia conseguito il profitto o comunque una qualsiasi utilità, come richiesto dalla legge, dalla prostituzione della parte offesa (C.R.). b7) Nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Vizio denunciato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). b8) Nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta con riguardo all'aumento per la continuazione tra i reati per i quali è intervenuta condanna.

Vizio denunciato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). c) B.M.. c1) Nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione dei principi giuridici in tema di valutazione della prova.

Vizio denunciato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 192 c.p.p.. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello in tema di valutazione della prova è censurata per aver fondato la decisione sulle delle dichiarazioni delle parti offese, pur in presenza di divergenze nel dichiarato significative in punto attendibilità soggettiva delle parti. c2) Nullità della sentenza impugnata per violazione di legge - Erronea applicazione dei principi relativi alla concedibilità del rito abbreviato condizionato ex art. 438 c.p.p., comma 5. c3) Nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta con riguardo all'aumento per la continuazione tra i reati per i quali è intervenuta condanna.

Vizio denunciato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

5. Osserva la Corte che i ricorsi sono infondati.

Va premesso, peraltro, che i motivi di ricorso comuni a L. M. e a L.A. saranno esaminati tenendo conto di ciò che la condanna di L.M. per il tentativo di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di C.O. e per il favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato della predetta, è divenuta irrevocabile perchè l'imputato non ha proposto appello.

Quanto ai motivi - esaminabili congiuntamente - comuni ai predetti imputati e relativi alla condanna per i reati di cui agli artt. 600 e 602 c.p. (motivi sub a1, a2, a3, b1, b2 e b3) va ricordato che questa Corte ha già chiarito la portata della modifica legislativa dell'art. 600 c.p., con pronuncia che va integralmente condivisa (Sez. 3[^], sentenza n. 3368 del 2005), evidenziando che la L. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone, col suo art. 1, ha integralmente ridefinito il reato di riduzione in schiavitù, sostituendo il previgente art. 600 c.p. con il seguente art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù):

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al comma 1, sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

Il legislatore, nell'evidente intento di conferire determinatezza alla fattispecie abrogata, che puniva genericamente chiunque riduceva una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, ha descritto analiticamente la condotta materiale del reato, configurando un delitto a fattispecie plurima, che è integrato alternativamente:

a) dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario: è questo un reato di mera condotta, parametrato sulla nozione di schiavitù prevista dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 25/10/1926, ratificata con R.D. 26 aprile 1928, n. 1723, secondo il quale "la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sui quali si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi";

b) dalla condotta di chi riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative (es. servitù per debiti) o a prestazioni sessuali, o all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (es. servitù della gleba): si tratta in questo caso di un reato di evento a forma vincolata, in cui l'evento, consistente nello stato di soggezione in cui la vittima è costretta a svolgere determinate prestazioni, deve essere ottenuto dall'agente, alternativamente, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità.

Il legislatore del 2003, nel definire l'evento, riprende in parte la nozione di servitù per debiti quella di servaggio o servitù della gleba definite rispettivamente nelle lettere a) e b) dell'art. 1 della Convenzione supplementare di Ginevra del 07/09/1956, ratificata con L. 20 dicembre 1957, n. 1304. Aggiunge però l'accattonaggio e le prestazioni sessuali. Ma soprattutto richiede una condotta del soggetto attivo qualificata da minaccia, violenza, inganno, abuso di autorità, o approfittamento di situazioni di inferiorità o di necessità.

Lo stato di necessità come sopra previsto non è una causa di giustificazione del reato, bensì un elemento della fattispecie, e più precisamente un presupposto della condotta approfittatrice dell'agente".

La nozione di necessità - ha aggiunto la menzionata decisione - "non corrisponde a quella precisata nell'art. 54 c.p., ma è piuttosto paragonabile con la nozione di bisogno di cui all'art. 1448 c.c. e va intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale, adatta a condizionare la volontà della persona. Infatti, come nel caso di rescissione del contratto per lesione, nella ipotesi di riduzione in schiavitù di cui si tratta si verifica una sproporzione tra la prestazione della vittima e quella del soggetto attivo, che deriva dallo stato di bisogno della prima di cui il secondo approfitti per trarne vantaggio".

In quella vicenda processuale, così come in quella oggetto del presente procedimento, l'imputato ospitava nella sua casa le donne immigrate clandestinamente e, approfittando del loro stato di

precarietà, le costringeva a prostituirsi per il suo vantaggio.

6. Così come evidenziato nella parte narrativa, la sentenza della Corte di assise (alle cui argomentazioni i ricorrenti si richiamano) e quella impugnata divergono sotto il seguente aspetto.

La prima ha ritenuto che gli imputati non fossero responsabili di aver mantenuto le parti lese in una condizione analoga alla schiavitù o in una condizione di servitù, poichè non risultava, alla stregua delle stesse deposizioni di C. e Ca., che avessero costretto le predette con violenza o minacce ad esercitare la prostituzione ovvero che si fossero resi conto della contrarietà delle stesse parti lese ad essere avviate alla prostituzione.

Ha ritenuto, inoltre, che gli imputati non fossero neppure responsabili del delitto di cui all'art. 602 c.p., poichè, al momento dell'acquisto, le parti lese non erano ancora state ridotte in condizioni servili, non essendo ancora stata attuata la condotta di costringimento a prestazioni che ne avrebbero determinato lo sfruttamento.

Siffatte conclusioni - alla luce dell'interpretazione accolta da questa Corte con la sentenza innanzi richiamata - non sono condivisibili, sì che appare corretta la diversa soluzione accolta dalla sentenza impugnata.

Invero, la costrizione a prestazioni sessuali (o alle altre previste dall'art. 600 c.p.) non costituisce una ulteriore condotta che l'autore deve porre in essere con violenza o minaccia - come ritenuto dalla Corte di Assise - bensì effetto della situazione di assoggettamento che costituisce l'evento dell'azione punita dalla norma penale in questione.

Ciò appare chiaro se si riflette che l'art. 600 c.p. - nell'ipotesi che qui interessa - punisce chiunque:

1) riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali (ovvero ad altre prestazioni); 2) con la precisazione che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante a) violenza; b) minaccia; c) inganno;

d) abuso di autorità o e) approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, f) o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La persona che si trova in uno "stato di soggezione continuativa" - perchè così ridotta o mantenuta mediante una condotta corrispondente a quelle descritte dalla norma - è per ciò solo "costretta" a svolgere le prestazioni richieste.

In altri termini, la costrizione alla prestazione contemplata dalla norma incriminatrice deve essere esercitata con violenza o minaccia (o inganno, o abuso di autorità) nei confronti di chi non si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità.

Per contro, in relazione a persona che si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità è sufficiente l'approfittamento della situazione medesima da parte dell'autore, al fine della configurabilità del reato.

In altri e più chiari termini, la persona offesa è costretta a determinate prestazioni (previste dalla norma incriminatrice) perchè subisce atti di violenza oppure perchè è minacciata ovvero, ancora,

perchè taluno approfitta del suo stato di inferiorità fisica o psichica o di necessità. 7. Ciò posto, non è censurabile, dunque, la sentenza impugnata - neppure dal punto di vista motivazionale - nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i reati di cui agli artt. 600 e 602 c.p. avendo la Corte Territoriale accertato che gli imputati avevano esercitato sulle parti lese "poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà" (prima ipotesi di cui all'art. 600 c.p., comma 1) e che, comunque, avevano mantenuto le stesse in stato di soggezione continuativa, costringendole ad esercitare la prostituzione, profittando anche della situazione di inferiorità psichica in cui C. e Ca. si trovavano, in quanto le predette erano state acquistate dagli imputati - anche previa ispezione corporale - non avevano mezzi per vivere in Italia nè alcun riferimento nel nostro paese; erano clandestine e "si sentivano in debito verso gli imputati, perchè gli stessi, ai loro occhi, avevano acquisito una sorta di diritto a quantomeno recuperare la somma che avevano investito". In ordine alla dedotta mancata valutazione dell'incidenza della riserva mentale della parte offesa anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo dei reati, poi, va preliminarmente evidenziata l'ovvia considerazione che lo schiavo che obbedisce riproponendosi alla prima occasione di fuggire non perde per ciò solo lo status di schiavo. E, reciprocamente, dal punto di vista del dolo, colui che esercita "poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà" su altra persona o comunque mantiene la stessa in stato di soggezione continuativa costringendola ad esercitare la prostituzione, profittando della sua situazione di inferiorità psichica, dal comportamento remissivo della persona offesa non può certo trarre il convincimento della liceità della propria condotta e, semmai, apprezza la situazione di rassegnazione come effetto positivo del proprio comportamento. Ciò è quanto ha in sintesi rilevato la corte territoriale allorché ha evidenziato che la circostanza che gli imputati non avessero tenuto un atteggiamento particolarmente aggressivo e violento "è spiegabile con la loro convinzione (indotta dall'atteggiamento che C. e Ca. avevano assunto) che le predette si stessero adattando al loro stato e che non avrebbero avuto la forza di ribellarsi", anche se, "evidentemente non ancora pienamente convinti che le parti lese si sarebbero in tutto adeguate ai loro voleri - le hanno per tutto il tempo continuativamente controllate, impedendo loro di parlare nella loro lingua e pretendendo di sapere, ogni volta, che cosa si stessero dicendo", trattandole, fin dal primo momento, "come cose e non persone". Affermazione, quest'ultima, sorretta dall'accertamento che gli imputati: 1) hanno proceduto all'ispezione del corpo della C., prima di acquistarla; 2) hanno acquistato le ragazze per la somma di L. 10.000.000; 3) hanno suddiviso le parti lese tra M. e A.; 4) hanno immediatamente avviato alla prostituzione le due donne (la B. - ha accertato la Corte Territoriale - svolgendo un'attività di istruzione e di guida, mostrando loro come si dovevano comportare con i clienti); 5) hanno esercitato un continuo controllo sulle parti lese, alle quali - come già detto - era perfino inibito di parlare; 6) hanno posto in essere la violenza sessuale la prima sera sulla Ca. (concorrendo la B. con L.A.) e richiesto rapporti sessuali alla C. (da parte di M., il quale non ha insistito per avere la parte lesa asserito di avere le mestruazioni), tutte "chiare manifestazioni del diritto di proprietà" che ritenevano di esercitare sulle persone offese.

Espressamente, poi, la corte territoriale ha correttamente rilevato che le persone offese "erano senz'altro costrette a compiere quanto facevano in esecuzione dei voleri degli imputati, a nulla rilevando che - per evitare di subire anche violenze fisiche - si siano adeguate alla situazione o (rectius) abbiano fatto finta di adeguarsi alla situazione". D'altronde - ha correttamente osservato la corte territoriale - sarebbe illogico e contrario alle finalità della norma di cui all'art. 600 c.p. escludere la "condizione di servitù, ogni volta che la vittima - per sue carenze sociali e culturali - avesse accettato la sua degradata situazione e si fosse adattata alla stessa". 8. Per quanto riguarda, in particolare, il vizio motivazionale, denunciato anche in relazione agli altri reati per i quali vi è stata condanna (motivi sub b3, b4 e c1), va ricordato che "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificarne la rispondenza alle acquisizioni processuali. E' da aggiungere che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciarle, deve essere

evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi" (Sez. un., 24 novembre 1999, Spina, in Cass. pen., 2000, p. 862; Sez. un., 24 settembre 2003 n. 47289, RV. 226074). Peraltro, nessun vizio del genere è riscontrabile nella parte della sentenza impugnata che è pervenuta all'accertamento degli elementi dei reati in questione attraverso la considerazione delle varie prove acquisite e la corretta indicazione del significato dimostrativo loro attribuito dal Giudice.

Invero, quanto alle censure attinenti alla valutazione della prova, va ricordato che la deposizione della parte lesa, anche se rappresenta l'unica prova del fatto da accertare e manchino riscontri esterni, può essere posta a base del convincimento del giudice, atteso che a tali dichiarazioni non si applicano le regole di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3 e 4, che presuppongono l'esistenza di altri elementi di prova unitamente ai quali le dichiarazioni devono essere valutate per verificarne l'attendibilità (Sez. 3^a, sentenza n. 43303 del 2001) e l'attendibilità che il Giudice di merito riconosca ad essa non è censurabile in sede di legittimità, purchè tale valutazione sia sorretta da un'adeguata e coerente giustificazione che dia conto, nella motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (Cass., Sez. 6^a, 4/11/2004 Ud. (dep. 13/01/2005), n. 443, Rv. 230899). Nella concreta fattispecie, la corte territoriale ha fornito adeguata giustificazione del valore attribuito alle dichiarazioni delle persone offese, procedendo all'esame congiunto di esse e correttamente escludendo qualsiasi valenza negativa ad alcune difformità su aspetti secondari dei fatti narrati.

9. E' infondato, altresì, il motivo concernente la violazione dell'art. 438 c.p.p., comma 5. Invero, la corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha accertato che l'integrazione probatoria - alla quale gli imputati avevano condizionato la richiesta di giudizio abbreviato - consisteva nel nuovo interrogatorio delle parti lese "su elementi certamente non essenziali della vicenda, al fine di mettere in luce presunte contraddizioni nel racconto delle stesse parti lese o far risultare che essi imputati avevano tenuto (anche) comportamenti aggressivi nei confronti delle predette parti lese", circostanze già risultanti dalle denunce di C. e Ca.. Talchè la decisione impugnata appare conforme al principio per cui "la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda"" (Sez. U, Sentenza n. 44711 del 27/10/2004 Ud. (dep. 18/11/2004) Rv. 229175). D'altronde, può essere legittimamente rigettata la richiesta "condizionata" di giudizio abbreviato, qualora l'integrazione probatoria non sia finalizzata ad un completamento oggettivo e necessario ai fini della decisione, ma sia diretta a valorizzare unicamente gli elementi favorevoli all'impostazione difensiva dell'imputato (Sez. 6^a, Sentenza n. 25713 del 08/04/2003 Ud. (dep. 12/06/2003) Rv. 225678).

10. Il vizio denunciato sub b6) (nullità della sentenza impugnata per mancanza della motivazione in ordine alla non ritenuta configurabilità del reato di sfruttamento della prostituzione nella forma tentata), come innanzi rilevato - anche se proposto dal medesimo difensore di L.A. e L.M. - riguarda il solo L.A., per non avere L.M. proposto appello contro la sentenza di primo grado.

Il motivo - così circoscritto al solo L.A. - è infondato, avendo la corte territoriale adeguatamente motivato l'affermazione di condanna per i delitti di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione consumati, rilevando come la natura dei rapporti tra A. e la B. fossero tali da far ragionevolmente ritenere che la somma consegnata a quest'ultima dalla Ca. fosse in realtà destinata al primo, il quale "era in luogo ed esercitava un controllo sulla prostituzione sia della Ca. che della B.". La Corte Territoriale ha evidenziato, altresì che "da tutti gli elementi di prova raccolti" era emerso che "la B. non agiva in proprio, ma esclusivamente per conto degli altri due imputati, i quali si erano spartiti le parti lese ed erano gli unici che avevano "il diritto" di pretendere ogni provento della prostituzione delle suddette parti lese". 11. Quanto ai motivi sub b7), b8) e c3) va ricordato che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in

concreto della misura della pena allorchè - come nella concreta fattispecie - siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. (Cass., Sez. 6[^], 2 luglio 1998 n. 9120, RV 211582), posto che l'obbligo predetto è adempiuto anche quando il giudice di merito pone in risalto anche una sola delle circostanze suscettibili di valutazione a norma dell'art. 133 c.p.: in tale caso, infatti, egli dimostra che il rilievo di detta circostanza è decisivo per la formazione del giudizio sul punto. Nella concreta fattispecie la corte territoriale ha espressamente evidenziato ai fini predetti, quanto a L.A. e L.M. la gravità dei reati commessi, il contatto con pericolose organizzazioni criminali che agiscono in ambito internazionale, la dedizione professionale ad attività delittuose e la mancanza di prova circa occupazioni lecite, oltre al comportamento processuale, circostanze tutte valorizzate per escludere la concessione delle attenuanti generiche. Quanto alla B., poi, la Corte Territoriale ha evidenziato che per il reato più grave era stata irrogata la pena minima con la massima riduzione per le attenuanti generiche. Talchè risulta adempiuto l'obbligo di motivazione nei limiti come sopra precisati.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2006

MASSIMA

La previsione di cui all'art. 600 cod. pen. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) configura un delitto a fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Quest'ultima fattispecie configura un reato di evento a forma vincolata in cui l'evento, consistente nello stato di soggezione continuativa in cui la vittima è costretta a svolgere date prestazioni, deve essere ottenuto dall'agente alternativamente, tra l'altro, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. Ne deriva che, perché sussista la costrizione a prestazioni (nella specie sessuali) - in presenza dello stato di necessità che è un presupposto della condotta approfittatrice dell'agente e che deve essere inteso come situazione di debolezza o mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della persona - è sufficiente l'approfittamento di tale situazione da parte dell'autore; mentre la costrizione alla prestazione deve essere esercitata con violenza o minaccia, inganno o abuso di autorità nei confronti di colui che non si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità. (In applicazione di questo principio la Corte, ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte d'assise di appello che - in riforma della decisione della Corte d'assise - aveva ritenuto la sussistenza del delitto in questione escludendo a tal fine la necessità della costrizione delle vittime con violenza o minaccia ad esercitare la prostituzione, considerato che esse erano state acquistate - previa ispezione del corpo - per dieci milioni, reclutate in Moldavia, introdotte clandestinamente in Italia, private della libertà di movimento, segregate in appartamenti, assoggettate nei luoghi pubblici a costante sorveglianza e indotte a praticare la prostituzione consegnando loro i proventi).